



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

[www.castello-miramare.it](http://www.castello-miramare.it)

tel: 040 224143

e-mail: [mu-mira@beniculturali.it](mailto:mu-mira@beniculturali.it)

pec: [mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it)

## MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

### Determina a contrarre

**Oggetto:** Affidamento diretto dei lavori di allestimento museotecnico (con realizzazione e posa in opera di due fondali, realizzazione e stampa di grafiche su fondali, sistemazione di attaccaglia per quadro) presso la sezione del Museo Storico del Castello di Miramare denominata “Appartamenti del duca d’Aosta”, per l’esposizione del quadro *Allegoria di Trieste e dell’Istria* di Annibale Strata.

**Importo:** pari a € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00) oltre IVA 22%.

**CIG:** ZB33419F12

**CUP:** non applicabile

**Termine conclusione lavori:** 17 dicembre 2021

**Approvazione Ufficio contabilità:** 23 novembre 2021

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che la Direzione Generale Musei nel corso del 2021 ha avviato il “*Progetto 100 opere svelate. Dai depositi ai musei*”, il cui obiettivo “è quello di far conoscere opere attualmente conservate nei depositi dei musei statali non destinate a breve all’esposizione permanente del museo prestatore, la cui esposizione a lungo termine potrà, invece, arricchire altri musei o per integrare le collezioni esistenti o per stimolare l’attenzione e la sensibilità di nuovi pubblici o per consentire, in alcuni casi, un vero e proprio “ritorno a casa” di dipinti nei luoghi per i quali erano stati prodotti”;

**PREMESSO** che, all’interno di tale progetto, è previsto che a Miramare giunga dai Musei Reali di Torino il dipinto di Annibale Strata intitolato *Allegoria di Trieste e dell’Istria*;

**PREMESSO** che presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare nel mese di giugno 2021 è stato inaugurato il nuovo allestimento per la sezione del Museo denominata “Appartamenti del duca d’Aosta”;

**PREMESSO** che per questioni tematiche e di allestimento tale parte del Castello pare idonea ad accogliere l’opera suddetta;

**PREMESSO** che è stata studiata dai tecnici di questo Ufficio una integrazione al recente nuovo allestimento, che vada ad integrare l’apparato didattico e permetta il posizionamento della nuova opera in idonea collocazione;

**CONSIDERATO** che, data la particolarità dell’allestimento di recente fattura e l’esiguo importo delle opere di integrazione previste, al fine di avere una omogeneità di materiali e finiture, nonché per ragioni di maggior efficienza e speditezza, si è reputato opportuno interpellare la medesima ditta che ha realizzato l’allestimento di tutta la zona denominata “Appartamenti del duca d’Aosta”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che è stato chiesto un preventivo all’operatore economico, individuato nell’**Impresa ARCHI&MEDIA S.r.l.** Via Olivi n. 2/E, 31100 TREVISO P.I. e C.F. 03873420263;

**CONSIDERATO** che tale ditta ha trasmesso la propria offerta economica con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3067 del 16/11/2021, con una richiesta di € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00) oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** che l’importo per l’esecuzione delle prestazioni richieste sulla base di confronto con altre simili lavorazioni pare congruo;

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

**VISTO** il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

**VISTO** il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;” con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**VISTO**, altresì, l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto dei lavori di allestimento, come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**ACCERTATO** che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

**VALUTATA** l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico interpellato, **ARCHI&MEDIA S.r.l.** Via Olivi n. 2/E, 31100 TREVISO P.I. e C.F. 03873420263, assunta agli atti di questo Ufficio con nota prot n. 3067 del 16/11/2021;

**CONSIDERATO** che il preventivo così come presentato dalla suddetta Impresa, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto e pertanto non si è ritenuto necessario interpellare altri operatori economici;

**CONSIDERATA** le riconosciute capacità tecniche professionali di tale operatore economico individuato, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo meglio rispondente alle specifiche richieste della D.L. e constatata la congruità dei prezzi;

**TENUTO CONTO** dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di CIG è quello indicato in intestazione;

**ACCERTATA** la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

**CONSIDERATO** che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

**CONSIDERATO** che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL\_28884164 del 01/09/2021;

**VISTO** il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori in oggetto (D.lgs. 81/2008);

**DATO ATTO** che il presente documento verrà trasmesso all'Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di legge;

## DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente ex art- 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché, per quanto in deroga, ex art. 1, comma 1, lettera a) della L. 120/2020 alla Impresa **ARCHI&MEDIA S.r.l.** con sede in Treviso, via Olivi n. 2/E, avente P. IVA e C.F. 03873420263 i lavori di allestimento museotecnico (con realizzazione e posa in opera di due fondali, realizzazione e stampa di grafiche su fondali, sistemazione di attaccaglia per quadro) presso la sezione del Museo Storico del Castello di Miramare denominata "Appartamenti del duca d'Aosta", per l'esposizione del quadro *Allegoria di Trieste e dell'Istria* di Annibale Strata, da eseguire entro e non oltre il 17 dicembre 2021. Tali interventi sono descritti nell'offerta economica, prot. n. 3067 del 16/11/2021 ed integralmente qui richiamata;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco Krecic, (mail: francesco.krecic@beniculturali.it) coadiuvato dai funzionari storici dell'arte dott.ssa Alice Cavinato (mail: alice.cavinato@beniculturali.it) e dott. Fabio Tonzar (mail: fabio.tonzar@beniculturali.it)
4. di impegnare l'importo complessivo a corpo di € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00) oltre IVA 22%, così per complessivi € **4.440,80 (quattromilaquattrocentoquaranta/80)** importo finito ed onnicomprensivo di tutte le spese, diritti ed oneri accessori diretti ed indiretti, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili. Tale importo sarà imputato sul **capitolo di bilancio dell'Ente n. 2.1.2.024 – Allestimenti museali, fondi 2021;**
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
8. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
10. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore  
Andreina Contessa, Ph.D.